



Regione Lombardia

DECRETO N. 4084

Del 28/03/2022

Identificativo Atto n. 1774

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

ABROGAZIONE DEL D.D.U.O. 1508/2020 - AGGIORNAMENTO DELLE AREE
DELMITATE PER LA PRESENZA DI ANOPLOPHORA CHINENSIS IN LOMBARDIA.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTAR E ZOOTECNICHE, SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITICHE

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 1 marzo 2012 n. 138 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster);
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 12 giugno 2014 (2014/356/UE) che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'*Anoplophora chinensis* (Forster);
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di



Regione Lombardia

- agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale”;
- il D.d.u.o. 10 febbraio 2020 - n. 1508 “Misure fitosanitarie e delimitazione del territorio della Regione Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (forster) nel territorio della Repubblica Italiana”;

DATO ATTO che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

CONSIDERATO che *Anoplophora chinensis*, rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

PRESO ATTO che:

- i risultati dell'attività di sorveglianza fitosanitaria svolte sul territorio lombardo dimostrano che le aree di presenza dell'organismo nocivo in Lombardia hanno subito modifiche, con una significativa riduzione delle superfici interessate;
- nelle province di Milano e Varese la riduzione delle superfici dell'area delimitata ha portato alla formazione di due nuove aree delimitate, distaccatesi dal focolaio originario;
- nei nuovi focolai nelle province di Milano e Varese la presenza di piante infestate è di consistenza limitata e tale da far ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione;
- nell'area delimitata di Montichiari, nella provincia di Brescia, la presenza di piante infestate si è notevolmente ridotta ed è tale da far ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione;

RITENUTO, ai fini delle premesse suddette, necessario:

- aggiornare le aree oggetto di delimitazione per la presenza di *Anoplophora chinensis* nelle province di Milano e Varese e nella provincia di Brescia;
- ridefinire l'attuale area delimitata delle province di Milano e Varese incorporando da essa 2 nuove aree delimitate distinte, una nel comune di Busto Arsizio in provincia di Varese e una nell'area di Inveruno in provincia di Milano, così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- definire le due aree delimitate nella provincia di Brescia così come indicato nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- stabilire che ogni area delimitata sia composta da:
 - una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Anoplophora chinensis* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e da un buffer di 100 metri;



Regione Lombardia

- una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di **2 Km** al di là del confine della zona infestata;
- confermare l'applicazione delle misure di contenimento nell'area delimitata del focolaio originale di Milano nelle provincie di Milano e Varese e nell'area delimitata di Gussago in provincia di Brescia;
- applicare misure di eradicazione nelle due nuove aree delimitate di Inveruno in provincia di Milano e di Busto Arsizio in provincia di Varese e nell'area delimitata di Montichiari in provincia di Brescia;
- abrogare in toto il D.d.u.o. 10 febbraio 2020 - n. 1508 "Misure fitosanitarie e delimitazione del territorio della Regione Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (forster) nel territorio della Repubblica Italiana", che per la parte relativa alle delimitazioni delle aree viene sostituito dal presente atto e dai relativi allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso, mentre per la parte relativa alle misure di eradicazione verrà sostituito da successivo provvedimento;

DATO ATTO che tutti gli atti sulla cui base sono state identificate le zone infestate e le zone cuscinetto, sono disponibili presso la U.O. Sviluppo Filieri Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche e che le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata verranno resi disponibili sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della U.O Sviluppo Filieri Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche attribuite con d.g.r. XI/5105 del 26 luglio 2021;

VISTO l'art 17 della l.r. n. 20 del 07.07.2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di abrogare in toto il d.d.u.o 10 febbraio 2020 - n. 1508 "Misure fitosanitarie e delimitazione del territorio della Regione Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012. misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (forster) nel territorio della Repubblica Italiana", che per la parte relativa alle delimitazioni delle aree viene sostituito dal presente atto e dai relativi allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso;;
2. di aggiornare le aree oggetto di delimitazione per la presenza di *Anoplophora chinensis* nelle province di Milano e Varese e nella provincia di Brescia;
3. di ridefinire l'attuale area delimitata delle province di Milano e Varese incorporando da essa 2 nuove aree delimitate distinte, una nel comune di Busto Arsizio in provincia di Varese e una nell'area di Inveruno in provincia di Milano, così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di definire le due aree delimitate nella provincia di Brescia così come indicato



Regione Lombardia

- nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di stabilire che ogni area delimitata sia composta da:
 - a. una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Anoplophora chinensis* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e da un buffer di **100 metri**;
 - b. una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di **2 Km** al di là del confine della zona infestata;
 6. di confermare l'applicazione delle misure di contenimento nell'area delimitata delle provincie di Milano e Varese e nell'area delimitata di Gussago in provincia di Brescia;
 7. di applicare misure di eradicazione nelle due nuove aree delimitate di Inveruno in provincia di Milano e di Busto Arsizio in provincia di Varese e nell'area delimitata di Montichiari in provincia di Brescia;
 8. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali delle aree delimitate sul sito del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia: (www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr) e sul geoportale della Regione Lombardia;
 9. di demandare a successivo provvedimento la definizione delle misure di contenimento ed eradicazione per le aree oggetto del presente atto, in sostituzione del decreto n. 1508/2020;
 10. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
 11. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

ANDREA AZZONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge